

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 aprile 2012 presso la Federagenti di Roma si sono incontrate la Federagenti e le OO.SS. Nazionali, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, per il recepimento del Decreto Legislativo n. 167/2011 – Testo Unico dell'Apprendistato.

Premesso che

- in ragione dell'attuale congiuntura economica, la disoccupazione giovanile rappresenta una delle emergenze più rilevanti per il nostro paese e che il contratto di apprendistato rappresenta la strada maestra per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- il 25 aprile 2012 scade il semestre transitorio previsto dall'art. 7, comma 7 del D. Lgs. n. 167/2011;
- è opportuno dare piena ed immediata operatività al nuovo Testo Unico dell'apprendistato, con particolare riferimento all'apprendistato professionalizzante e all'apprendistato di alta formazione e ricerca.


Le Parti convengono che:

a far data dal 26 aprile 2012 il presente articolato regola l'apprendistato professionalizzante e di alta formazione sostituendo quanto previsto dall'art. 8 del ccnl Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi.

### Apprendistato

Considerato il mutato assetto economico e sociale in cui si inquadra il rapporto di lavoro anche in relazione al riordino della legislazione sul mercato del lavoro, tenuto conto dei problemi esistenti sul piano occupazionale nelle realtà marittime portuali, con particolare riferimento all'opportunità di acquisire con la pratica esperienza specifiche competenze corrispondenti alle trasformazioni in atto nelle attività delle agenzie marittime, le parti convengono di attivare strumenti contrattuali e normativi coerenti con l'obiettivo di incrementare l'occupazione e la sua qualificazione.

### Apprendistato professionalizzante



In attuazione dell'art. 2 del decreto Legislativo n. 167/2011 ed in particolare del comma 1 le parti concordano la seguente disciplina dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante, al fine di consentire, l'assunzione di lavoratori con tale tipo di contratto .

Il contratto di apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato e può essere stipulato con lavoratori di età tra i 18 e 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione professionale attraverso un percorso formativo per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D. Lgs 167/2011 è altresì possibile assumere con contratto di apprendistato lavoratori in mobilità al fine della loro qualificazione e/o riqualificazione professionale.

Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.L.vo n. 266/2005 il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.


Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà risultare da atto scritto tra azienda e lavoratore nel quale dovranno essere indicati:

- la prestazione oggetto del contratto
- la durata del periodo di apprendistato
- il piano formativo
- la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di apprendistato
- l'eventuale periodo di prova che non potrà avere una durata superiore a quella prevista dal C.C.N.L. per livello da acquisirsi.

Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato per i livelli compresi tra il 3° ed il 6° inclusi del C.C.N.L.

La durata massima del periodo di apprendistato ed i periodi di inquadramento retributivo vengono così individuati:

- a) apprendistato volto al conseguimento di professionalità rientranti sino al 3° livello: durata massima 24 mesi con inquadramento di due livelli inferiore per i primi dodici mesi ed un livello inferiore per i restanti dodici;
- b) apprendistato volto al conseguimento di professionalità rientranti nel 4° e 5° livello: durata massima 30 mesi con inquadramento di due livelli inferiore per i primi quindici mesi ed un livello inferiore per i restanti quindici;



- c) apprendistato volto al conseguimento di professionalità rientranti sino al 6° livello: durata massima 36 mesi con inquadramento di due livelli inferiore per i primi diciotto mesi ed un livello inferiore per i restanti diciotto;

Resta inteso che nel trattamento retributivo sono comprese le indennità (art. 26) nonché quanto corrisposto a fronte della contrattazione di secondo livello.

Qualora il periodo di formazione il lavoratore si assenti per maternità o per altre cause previste dal T.U. n. 151/2001, per malattia o infortunio per periodi anche non continuativi che superino complessivamente 30 giorni, al fine di poter garantire la formazione prevista a norma di legge, il periodo di apprendistato verrà prolungato per la stessa durata dell'assenza.

Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto di lavoro con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile.

I periodi di apprendistato e la relativa formazione, svolti presso più datori di lavoro, così come quelli svolti presso gli istituti di formazione devono essere certificati dalle aziende ovvero dagli istituti di formazione e si cumulano, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché l'addestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe.


Le assunzioni con contratto di apprendistato sono computate esclusivamente ai fini dei limiti numerici per l'applicazione del Titolo III della legge n. 300/1970.

Per quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio per il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è confermata la normativa di cui all'art. 32 del presente C.C.N.L.

La facoltà d'assunzione con contratto d'apprendistato professionalizzante non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipulazione di nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di apprendistato scaduti nei 12 mesi precedenti. Detta regola si applica nelle aziende con più di 3 apprendisti.

Per tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere accompagnato da un "Tutor".

Nei confronti di ciascun apprendista l'azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione formale, interna od esterna all'azienda stessa, di 120 ore per anno per l'acquisizione di competenze di base e tecnico - professionali. La formazione può



essere erogata, in tutto od in parte, all'interno dell'azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento.

La formazione professionalizzante sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n° 167.


Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale ed in contenuti a carattere professionalizzante. La formazione a carattere trasversale, alla quale sarà dedicato il 35% della formazione formale complessiva, ha contenuti omogenei per tutti gli apprendisti; quella a carattere professionalizzante ha invece contenuti specifici in relazione alla qualificazione professionale da conseguire .

Le attività formative trasversali sono così articolate :

- a) competenze relazionali
- b) competenze in materia di organizzazione ed economia
- c) competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro e del C.C.N.L.
- d) competenze in materia di sicurezza sul lavoro

La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro di cui alla lettera c) che precede sarà effettuata nel primo anno. La formazione relativa alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro di cui alla lettera d) che precede sarà effettuata nel primo anno e sarà attuata in conformità all'Accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e s.m.i.

La formazione formale a carattere professionalizzante e' finalizzata al conseguimento di qualificazioni professionali, corrispondenti ai profili formativi individuati dalle parti stipulanti il presente accordo. In particolare per ciascun profilo formativo sono elencate le relative competenze tecnico-professionali – generali e specifiche – che l'apprendista dovrà acquisire nel corso del rapporto, ferma restando la possibilità di integrare e/o modificare i profili ed il piano formativo in relazione alle specificità ed alla tipologia dell'attività svolta dall'azienda solo a seguito di accordo stipulato a livello territoriale od aziendale con le OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L. La formazione effettuata e le competenze acquisite durante l'apprendistato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia.



Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di legge.

Qualora intervenissero modifiche legislative per tale istituto le Parti si incontreranno per adeguare il presente testo.

I profili formativi sono definiti nell'allegato che forma parte integrante del presente articolo.

Con cadenza annuale , a livello aziendale, verrà fornita informativa alle RSA/RSU , sui contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei dodici mesi precedenti .

Per quanto riguarda i Profili Formativi si rimanda all'Allegato n. 1 in calce al presente C.C.N.L.


#### Apprendistato di alta formazione

Le parti convengono che il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, saranno applicati secondo le norme previste, anche a seguiti di quanto verrà regolamentato dalle regioni di competenza.


FEDERAGENTI



FILT CGIL



FIT CISL



ULTRASPORTI

